

Art. 1

Su iniziativa del Maestro Primo Conti, del Comune di Fiesole del Comune di Firenze e della Regione Toscana è costituita la Fondazione Primo Conti-Centro di Documentazione e Ricerche sulle Avanguardie Storiche, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS, con sede in Fiesole, Via G. Duprè n.18 .
Alla Fondazione ha aderito la Provincia di Firenze.

Art. 2

La Fondazione ha per scopo di gestire i beni immobili, di gestire ordinare e rendere perfettamente fruibili i beni mobili, museali e archivistici donati da Primo Conti e dai suoi familiari; di condurre studi e indagini critiche sui movimenti artistici e letterari in Toscana e sulle loro connessioni con la cultura italiana e europea a partire dal primo novecento fino alle manifestazioni più recenti della cultura contemporanea.

La Fondazione può compiere ogni attività di ricerca scientifica e di diffusione culturale ed educativa per lo studio dei movimenti artistici e letterari dal primo novecento in poi compresa l'applicazione delle più moderne tecnologie digitali e informatiche; può censire e catalogare gli archivi di letterati, artisti e studiosi di detto periodo; può acquisire beni archivistici relativi ai movimenti di cui sopra; può altresì custodire ed ordinare gli archivi che potranno esserle affidati da enti pubblici o da privati. La Fondazione per raggiungere i fini sopra determinati collaborerà con il Consiglio Nazionale delle Ricerche; istituirà borse di studio per giovani laureati e ricercatori in collegamento con le Università italiane e straniere, con lo stesso C.N.R. e con ogni altro ente pubblico e privato interessato al problema, nonché assegni di studio per particolari indagini in Italia e all'estero; potrà anche organizzare corsi, conferenze, convegni, seminari, ricerche, spettacoli teatrali, ed altre manifestazioni pubbliche ed ogni altra attività intesa a potenziare la conoscenza critica delle avanguardie artistiche e letterarie del primo novecento e delle sue connessioni con la cultura contemporanea.

La Fondazione manterrà rapporti continuativi col 'Maggio Musicale Fiorentino' e con 'l'Estate Fiesolana' per svolgere periodicamente la sua attività divulgatoria del teatro delle avanguardie storiche europee.

La Fondazione potrà curare pubblicazioni anche periodiche, esserne editrice e diffonderle.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione di sedi esterne a quella della Fondazione.

Per la realizzazione di quanto sopra la Fondazione potrà avvalersi di tutte le istituzioni culturali e della collaborazione di tutti gli enti pubblici interessati.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 3

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai Soci Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai loro organi sociali.

Il patrimonio è costituito:

- dal complesso immobiliare denominato 'Villa Le Coste' nel Comune di Fiesole donato da Primo Conti, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contri-

buti di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art.2;
-dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

-dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
-del contributo dei Soci Fondatori, Comune di Firenze, Comune di Fiesole, Provincia di Firenze, per la ordinaria amministrazione, con quote da stabilire da parte degli Enti stessi;

-di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 5

Organi della Fondazione sono:

Il Presidente della Fondazione;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Comitato Scientifico;
Il Sindaco Revisore Unico

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri:

-da un consigliere designato dai discendenti in linea retta di Primo Conti;

-da due consiglieri designati dal Comune di Fiesole;

-da due consiglieri designati dal Comune di Firenze;

-da due consiglieri designati dalla Provincia di Firenze

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare a far parte del Consiglio stesso altri membri fino a un massimo di due. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Al termine del mandato, dopo aver ricevuto le nuove nomine dagli Enti soci entro e non oltre il 30 Ottobre, il Presidente convocherà il Consiglio uscente congiuntamente al Consiglio che si insedierà per gli opportuni passaggi di consegne e per eventuali altre formalità.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore del centro, previa consultazione del Comitato Scientifico.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare Procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.

Il Presidente cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente e al Direttore del Centro.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è autorizzato a compiere atti di straordinaria amministrazione quali richiesta di mutui ipotecari, affidamenti in conti correnti, fidejussioni ecc. presso Enti ed Istituti di Credito.
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera le indennità per gli organi amministrativi e di controllo della Fondazione entro i limiti previsti dalla legge;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori, mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla nomina ed al licenziamento del personale. Ne determina il trattamento giuridico ed economico secondo la normativa vigente;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già spettanti per statuto.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato, dal Presidente che lo presiede, almeno 7 giorni prima a mezzo fax o e-mail. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può validamente deliberare in seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole di almeno tre componenti. L'assenza a 3 sedute consecutive provoca la decadenza del consigliere.

Se nominato il Direttore può partecipare alle riunioni del CDA con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Art. 10

Il Comitato Scientifico è composto da sei a dieci componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distinte nei campi di attività indicati all'art. 2 in modo che sia rappresentato ogni settore di attività.

Il Comitato scientifico decade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

I componenti il Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso.

Il Presidente può convocare, ove occorra, anche i singoli membri del Comitato su argomenti specifici.

I componenti possono essere revocati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico:

- formula proposte o programmi sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee a collaborare nella attuazione di dette attività;
- controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficino di contributi o borse della Fondazione;
- esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 12

Il Direttore funge da segretario del Comitato Scientifico e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.

Il Direttore predispone la bozza dei programmi di attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, avendone avuto mandato dal Comitato Scientifico, e collabora con il Presidente alla loro esecuzione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

E' il coordinatore delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

Art. 13

Un Sindaco Revisore Unico effettivo ed un Sindaco Revisore supplente, saranno nominati a rotazione dagli Enti Soci, secondo la seguente modalità: per il primo triennio, nominerà il Comune di Firenze; per il secondo, la Provincia di Firenze; per il terzo, il Comune di Fiesole.

Il Sindaco Revisore:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria: accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi
- effettua verifiche di cassa
- può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione dei bilanci e conti consuntivi;
- dura in carica tre anni.

Art. 14

Nessun componente di alcuno degli organi della Fondazione come sopra individuati nel precedente articolo 5 potrà in alcun modo, finché ne dura la carica e sino a tutto il triennio successivo alla relativa cessazione, rendersi parte di rapporti giuridici che abbiano in qualsivoglia maniera per oggetto beni ricompresi nel patrimonio della Fondazione. Nei suddetti termini viene, pertanto, posto assoluto e inderogabile divieto a carico della Fondazione stessa, dei componenti dei relativi Organi sopra menzionati, nonché di parenti, conviventi e affini di questi sino al quarto grado, di concludere con la Fondazione contratti di compravendita, affitto, locazione, comodato e, più in generale, di disporre od utilizzare in qualsiasi modo o termine, anche parziale, temporaneo o precario, alcuno dei beni, mobili ed immobili, costituenti il patrimonio della Fondazione stessa. Gli atti che la Fondazione dovesse concludere in violazione del divieto sopra stabilito comporteranno in ogni caso, oltre alla responsabilità personale di

tutti i componenti i propri Organi, la immediata decadenza di diritto e collegialmente per intero di tutti tali componenti dalle loro cariche e la piena facoltà per la Fondazione stessa di agire in ogni momento per il relativo annullamento in virtù del presente articolo statutario, la cui conoscenza e accettazione si intendono presupposte a carico di ciascuno dei componenti gli Organi della Fondazione di cui al precedente articolo 5, sin dal momento dell'accettazione della relativa carica."

Art. 15

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Per la prima volta la nomina delle cariche della Fondazione può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio Di Amministrazione resta in carica fino alla nomina di tutti i consiglieri del nuovo Consiglio che sarà effettuata dagli Amministratori degli Enti Soci nominati alle Elezioni del 2004 e comunque entro e non oltre la data del 30 Ottobre 2004. La presente norma transitoria è stata appositamente prevista al fine di rendere temporalmente uniforme la nomina dei singoli consiglieri facenti parte dell'organo nonché garantire la rappresentatività dei singoli Enti Soci nominanti. L'attuale Comitato Scientifico decade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato mentre l'attuale Collegio dei Sindaci Revisori decade dall'esecutività di tali variazioni statutarie e il Comune di Firenze effettuerà la nuova nomina del Sindaco Revisore Unico e del Sindaco Revisore supplente